

Misure anti-abusi per tutelare i committenti

L'impianto sanzionatorio

La responsabilità sarà esclusa per chi adotta azioni idonee a prevenire condotte illegittime

Arnaldo Bernardi

Come chiarito dal comunicato del Consiglio europeo del 14 dicembre 2023, la direttiva Ue sulla due diligence delle imprese in materia di sostenibilità definisce un assetto di norme su sanzioni e responsabilità civile in caso di violazione degli obblighi previsti.

La direttiva prescrive che gli Stati membri designino una o più autorità di controllo a livello nazionale incaricate di vigilare sul rispetto degli obblighi da parte delle imprese. Tali autorità avranno sia il potere di richiedere informazioni e procedere a

ispezioni, sia quello di ordinare la cessazione delle violazioni e di irrogare sanzioni all'impresa per la quale siano state accertate violazioni.

Secondo quanto indicato dal Parlamento europeo, l'accordo raggiunto a dicembre conferma che potranno essere previste sanzioni pecuniarie fino al 5% del fatturato mondiale della società e il *name and shame* dell'impresa responsabile della violazione.

In aggiunta alle sanzioni, per garantire un risarcimento efficace alle vittime delle condotte elusive, gli Stati membri dovranno stabilire norme che disciplinino il regime di responsabilità civile delle imprese per i danni derivanti dal mancato rispetto delle procedure di diligenza adottate.

Le società potranno essere ritenute responsabili dei danni causati qualora non abbiano ottemperato agli obblighi stabiliti dalla direttiva se, in seguito a tale inadempienza, si sia verificato un impatto negativo

che avrebbe dovuto essere individuato, prevenuto o minimizzato con misure adeguate.

Con particolare riferimento ai sistemi a cascata (ossia alle delicate situazioni di catene contrattuali caratterizzate da contratti di appalto e subappalto), la direttiva chiarisce che la società committente non è responsabile laddove abbia attuato specifiche misure di diligenza e la violazione sia stata commessa da un fornitore esterno.

Tuttavia, l'attuazione di tali misure non esonererà la committente dalla responsabilità in caso di inefficacia delle misure adottate, ossia allorché l'intervento della committente - anche attraverso verifiche di conformità - avrebbe potuto ragionevolmente

prevenire, attenuare o arrestare l'impatto negativo o quanto meno minimizzarne l'entità.

Pertanto, come già avvenuto per altri interventi legislativi (su tutti il Dlgs 231/2001 sulla responsabilità degli enti) ciò che contraddistingue le esimenti di responsabilità sarà l'efficacia delle misure intraprese e dunque l'idoneità delle stesse a prevenire e neutralizzare condotte illegittime anche se commesse da soggetti terzi.

L'impianto normativo disegnato dalla direttiva europea, se correttamente implementato nel nostro ordinamento, è dunque destinato a intercettare quei fenomeni elusivi che contraddistinguono le realtà economiche complesse, caratterizzate da sistemi di appalto e subappalto che spesso sfuggono all'attenzione delle grandi imprese ma che, con l'attuazione delle nuove regole, rappresenteranno il fulcro della protezione dei diritti sociali dei lavoratori operanti nelle filiere commerciali.



Potranno essere previste sanzioni pecuniarie fino al 5% del fatturato mondiale delle società